

sicurezza lavoro s.r.l.
C.so Siccardi, 15 – 10122 Torino
Tel. 011/577.87.11 - Fax 011/577.87.77
E-mail info@sicurezzalavoro.com
www.sicurezzalavoro.com



Torino, 01 Ottobre 2010

CIRCOLARE n° 04/10-MCO/GC

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

DAL 31 DICEMBRE 2010 SCATTA L'OBBLIGO DELLA VALUTAZIONE DELLO STRESS LAVORO-CORRELATO

Art. 28 del D.Lgs n. 81/2008; Legge n. 14 del 27 febbraio 2009; Art. 28 bis, D.Lgs n. 106/2009.

COSA E' LO STRESS

Lo **stress** è la risposta strategica dell'organismo nell'adattarsi a qualunque esigenza, sia fisiologica che psicologica, cui venga sottoposto. E' dunque una fisiologica risposta agli eventi esterni senza la quale non ci sarebbe l'attivazione che spinge l'organismo all'adattamento, il cui scopo è quello di mettere nelle condizioni di affrontare (o evitare) le situazioni che si presentano.

Viene definito **stress positivo** quando la reazione viene incanalata nella direzione giusta, aumentando la vigilanza, la concentrazione, la rapidità di esecuzione.

Viene definito invece **stress negativo** (o distress) quando la persona, in una condizione che richiede uno sforzo di adattamento tale da superare le capacità di realizzarlo, non riesce ad agire efficientemente, a tenere sotto controllo la realtà, a vivere con adeguatezza ed efficacia le situazioni che si presentano.

Il Decreto Legislativo n. 81/2008 sulla sicurezza negli ambienti di lavoro ha introdotto l'obbligo di valutare il rischio collegabile allo stress lavoro – correlato. Ciò significa che “ufficialmente” il concetto di salute si allarga anche alla dimensione psicologica e sociale dei lavoratori. Non basta più ridurre o eliminare i pericoli che possono causare danni fisici all'organismo, bisogna anche occuparsi di quei fattori che possono provocare stress alla persona. In buona sostanza, lo sviluppo del benessere lavorativo e l'attenzione alle condizioni psicosociali dei collaboratori diventa un obbligo normativo del datore di lavoro, al quale, però, spesso non è ben chiaro cosa ciò concretamente significhi.


Nel momento in cui si decide di entrare in un ambito in cui la soggettività ha un ruolo fondamentale si incontrano necessariamente delle difficoltà.

COSA PREVEDE LA NORMA

L'obbligo per le aziende, pubbliche o private, di provvedere alla valutazione dei rischi anche relativamente a quelli inerenti allo stress lavoro – correlato, è stabilito dall'**articolo 28, comma 1 del D.Lgs n. 81/2008**, il quale prevede:

*“La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo **stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi”.*

“La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla



sicurezza lavoro s.r.l.

elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 31 dicembre 2010”.

SOGGETTI OBBLIGATI

Dal momento che, come dice l’Accordo europeo sullo stress sul lavoro di data 8 ottobre 2004:

- lo stesso può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività, dalla tipologia del contratto o dal rapporto di lavoro;
- la valutazione del rischio deve essere effettuata in **tutte le aziende**, seppure a livelli differenti, con diversi gradi di approfondimento

non esistono criteri che possano escludere un’azienda, a priori, dalla valutazione dello stress lavoro – correlato.

E’ tuttavia possibile che la valutazione del rischio porti ad escludere che in un’azienda o in una sua partizione organizzativa vi siano fattori potenziali di stress e che di conseguenza non siano necessarie né una valutazione più approfondita, né azioni correttive.

**Distinti saluti.
SICUREZZA LAVORO S.R.L.**

Ing. Gerardo Carrillo